

**Impugnazione proposta il 15 settembre 2010 da Télévision Française 1 SA (TF1) avverso la sentenza del Tribunale 1 luglio 2010, causa T-568/08 e T-573/08, M6 e TF1/Commissione**

(Causa C-451/10 P)

(2010/C 328/27)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

*Ricorrente:* Télévision française 1 SA (TF1) (rappresentante: J.-P. Hordies, avocat)

*Altre parti nel procedimento:* Métropole télévision (M6), Canal +, Commissione europea, Repubblica francese, France Télévisions

#### Conclusioni della ricorrente

- dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata;
- annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea 1° luglio 2010, cause riunite T-568/08 e T-573/08, M6 e TF1/Commissione;
- condannare la Commissione a sopportare l'integralità delle spese.

#### Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere due motivi a sostegno del suo ricorso.

Télévision française 1 SA (TF1) contesta al Tribunale di avere ignorato, confermando così la posizione della Commissione, l'esistenza di serie difficoltà nel valutare la compatibilità con il mercato comune dell'aiuto ricevuto da France Télévisions, difficoltà che avrebbero dovuto sfociare nell'avvio del procedimento di indagine formale previsto all'art. 108, n. 2, TFUE. Pertanto, con il suo primo motivo, la ricorrente fa valere la violazione delle norme relative all'onere e all'amministrazione della prova, in quanto il Tribunale avrebbe chiesto alle ricorrenti di fornire la prova che esistevano seri dubbi in merito alla destinazione effettiva dell'allocazione notificata, senza accontentarsi della prova della mancata assegnazione degli aiuti.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell'applicazione dell'art. 106, n. 2, TFUE, giudicando, da una parte, che le diminuzioni di introiti pubblicitari di France Télévision, anche provocati da errori di gestione, potessero essere compensati dagli aiuti di Stato e, dall'altra, precisando che l'applicazione dell'articolo citato non implicasse una valutazione dell'efficienza del funzionamento del servizio pubblico.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta il 16 settembre 2010 dall'Okresný súd Prešov (Repubblica slovacca) — Jana Pereničová, Vladislav Perenič/S.O.S. financ, spol. sro**

(Causa C-453/10)

(2010/C 328/28)

*Lingua processuale: lo slovacco*

#### Giudice del rinvio

Okresný súd Prešov

#### Parti

*Ricorrenti:* Jana Pereničová, Vladislav Perenič

*Convenuta:* S.O.S. financ, spol. sro

#### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'ambito della tutela del consumatore ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE<sup>(1)</sup>, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, sia tale che esso consente, nel caso in cui siano individuate clausole contrattuali abusive, di considerare che il contratto nel suo complesso non vincola il consumatore, qualora ciò sia più favorevole a quest'ultimo.
- 2) Se i criteri che configurano una pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE<sup>(2)</sup>, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, siano tali da consentire di considerare che, allorché l'operatore menziona nel contratto un tasso annuo effettivo globale (TAEG) inferiore a quello reale, si possa ritenere tale comportamento dell'operatore nei confronti del consumatore una pratica commerciale sleale. Se la direttiva 2005/29/CE ammetta, nel caso in cui sia accertata una pratica commerciale sleale, che ciò abbia influenza sulla validità del contratto di credito e sul conseguimento della finalità degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, qualora la nullità del contratto sia più favorevole per il consumatore.

<sup>(1)</sup> GU L 112, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 149, pag. 22.